




CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO
MONZABRIANZA
LODI



INIZIATIVE TEMPORANEE DI PUBBLICO SPETTACOLO

GDL SUAP

27 GIUGNO 2023



INDICE

PARTE 1

Manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo o intrattenimento - slides 3-14

01

PARTE 2

Spettacolo viaggiante - slides 15-20

02

PARTE 3

Somministrazione di alimenti durante manifestazioni temporanee - slides 21-22

03

PARTE 4

Elenco delle principali normative di riferimenti slides 23-24

04





CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO
MONZABRIANZA
LODI

MANIFESTAZIONI TEMPORANEE DI PUBBLICO SPETTACOLO O INTRATTENIMENTO



MANIFESTAZIONI TEMPORANEE DI PUBBLICO SPETTACOLO O INTRATTENIMENTO -VARIABILI DA CONSIDERARE-

A seconda delle modalità di svolgimento di una manifestazione temporanea su aree pubbliche possono configurarsi diverse fattispecie procedurali e provvedimentali, legate ai seguenti fattori:

* DURATA: può determinare, in combinazione con altri parametri, l'applicazione del regime autorizzatorio o della Scia.

* CAPIENZA DI SPETTATORI: può determinare, in combinazione con altri parametri, l'applicazione:

a) Del regime autorizzatorio o della Scia;

b) L'intervento della Commissione di Vigilanza (Comunale o Provinciale), ovvero la sostituzione delle verifiche preliminari di tale Organismo di controllo con una relazione asseverata redatta da tecnico abilitato, iscritto all'Ordine degli Architetti o degli Ingegneri, ovvero al Collegio dei Geometri o dei Periti Industriali.

MANIFESTAZIONI TEMPORANEE DI PUBBLICO SPETTACOLO O INTRATTENIMENTO SCENARI IN CUI SI APPLICA L'AUTORIZZAZIONE

Scenario	Area di allestimento: Caratteristiche	Capienza spettatori	Durata Evento	Verifica preliminare Commissione Vigilanza	Relazione Professionista Abilitato
1	<u>PRIVA</u> di delimitazioni (es. transenne) o di strutture fisse (es. sedute) per lo stazionamento del pubblico).	*	Termine <u>OLTRE</u> le ore 24.00 del giorno di inizio	NO	NO
2	<u>PRESENZA</u> di delimitazioni (es. transenne) o di strutture fisse (es. sedute) per lo stazionamento del pubblico, tali da determinare una capienza circoscritta di spettatori.	INFERIORE alle 200 persone	Termine <u>OLTRE</u> le ore 24.00 del giorno di inizio	NO	SI
3	<u>PRESENZA</u> di delimitazioni (es. transenne) o di strutture fisse (es. sedute) per lo stazionamento del pubblico, tali da determinare una capienza circoscritta di spettatori.	SUPERIORE alle 200 persone	NON RILEVANTE	SI	NO

MANIFESTAZIONI TEMPORANEE DI PUBBLICO SPETTACOLO O INTRATTENIMENTO -SCENARI IN CUI SI APPLICA LA SCIA-

Scenario	Area di allestimento: Caratteristiche	Capienza spettatori	Durata Evento	Verifica preliminare Commissione Vigilanza	Relazione Professionista Abilitato
1	<u>PRIVA</u> di delimitazioni (es. transenne) o di strutture fisse (es. sedute) per lo stazionamento del pubblico).	*	Termine <u>ENTRO</u> le ore 24.00 del giorno di inizio	NO	NO
2	<u>PRESENZA</u> di delimitazioni (es. transenne) o di strutture fisse (es. sedute) per lo stazionamento del pubblico, tali da determinare una capienza circoscritta di spettatori.	INFERIORE alle 200 persone	Termine <u>ENTRO</u> le ore 24.00 del giorno di inizio	NO	SI
3	Allestimento <u>rientrante</u> nel campo di applicazione dell'art. 38-bis del DL 76/2020, convertito con Legge 120/2020 (vd. slide successiva per dettagli).	SINO a 1.000 persone	Tra le 08.00 del mattino e l'01.00 del giorno successivo	NO	SI

**MANIFESTAZIONI TEMPORANEE DI PUBBLICO SPETTACOLO O
INTRATTENIMENTO
SINO A 1.000 SPETTATORI
(ART. 38-BIS DL 76/2020, CONVERTITO CON LEGGE 120/2020)**

CONDIZIONI PER APPLICARE LA SCIA

1) L'EVENTO DEVE RIGUARDARE LE SEGUENTI TIPOLOGIE DI SPETTACOLI DAL VIVO:

- TEATRO
- MUSICA
- DANZA
- MUSICAL
- RAPPRESENTAZIONI CINEMATOGRAFICHE

2) L'ORARIO DI SVOLGIMENTO DEVE ESSERE RICOMPRESO TRA LE
08.00 E L'01.00

3) L'AREA INTERESSATA DALL'EVENTO NON DEVE ESSERE ASSOGGETTATA A VINCOLI
AMBIENTALI, PAESAGGISTICI O CULTURALI




DICHIARAZIONI DA ALLEGARE ALLA SCIA

1) NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI



2) LUOGO ED ORARIO DI SVOLGIMENTO DELLO SPETTACOLO



3) ALTRE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE, OVE OCCORRENTI

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA SCIA

RELAZIONE REDATTA DA PROFESSIONISTA ISCRITTO ALL'ALBO DEGLI INGEGNERI, ARCHITETTI, PERITI INDUSTRIALI O GEOMETRI, ATTESTANTE LA RISPONDENZA DELL'ALLESTIMENTO ALLA REGOLA TECNICA DEL DECRETO DEL MINISTERO DEGLI INTERNI DEL 19/08/1996.

MANIFESTAZIONI TEMPORANEE DI PUBBLICO SPETTACOLO O INTRATTENIMENTO

-FAQ (1 di 3)-

DOMANDA	RISPOSTA
In quali casi interviene la Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo in <u>composizione comunale, presieduta dal Sindaco o suo delegato?</u>	<ul style="list-style-type: none">• Locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti <u>con capienza sino a 1.300 spettatori.</u>• Altre tipologie di locali o gli impianti <u>con capienza sino a 5.000 spettatori</u>
In quali casi interviene la Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo in <u>composizione provinciale, istituita presso la Prefettura e presieduta dal Prefetto o suo delegato?</u>	<ul style="list-style-type: none">• Locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti <u>con capienza superiore a 1.300 spettatori</u>• Altre tipologie di locali o gli impianti <u>con capienza superiore a 5.000 spettatori</u>• Qualora il Comune non abbia istituito la propria Commissione di Vigilanza, nemmeno in forma associata
Quali sono le tipologie di allestimenti di pubblico spettacolo o intrattenimento?	<p>Si veda l'elenco di cui all'art. 1 comma 1 del Decreto del Ministero degli Interni del 19/08/1996, che riguarda anche allestimenti a carattere temporaneo.</p> <p>Il Decreto, nei relativi allegati, contiene inoltre la regola tecnica di sicurezza e prevenzione incendi applicabile ad ogni specifica tipologia, oltre a disposizioni aventi carattere trasversale.</p>

MANIFESTAZIONI TEMPORANEE DI PUBBLICO SPETTACOLO O INTRATTENIMENTO

-FAQ (2 di 3)-

DOMANDA	RISPOSTA
<p>Quale procedura è applicabile in caso di eventi che si svolgano in aree all'aperto quali strade o piazze, senza strutture fisse per lo stazionamento del pubblico (es. sedie, tribune), anche con eventuale utilizzo di palchi, attrezzature elettriche ed impianti di amplificazione sonora?</p>	<p>E' sufficiente che la Scia o l'istanza siano corredate:</p> <ul style="list-style-type: none">• Dalla certificazione di corretto montaggio del palco, ove installato• Dalla certificazione, redatta da impiantista abilitato, di corretta realizzazione di eventuali impianti elettrici provvisori• Dall'attestazione di efficienza dei presidi antincendio <p>(Decreto del Ministero degli Interni del 19/08/1996 - art. 1 comma 2 ed Allegato IX)</p>
<p>Il Comune è obbligato ad istituire la propria Commissione di vigilanza?</p>	<p>No. In caso di mancata istituzione, le funzioni sono svolte dalla Commissione provinciale di Vigilanza gestita dalla Prefettura</p>
<p>L'organizzatore deve munirsi comunque di altri titoli abilitativi?</p>	<p>L'autorizzazione o la Scia dispiegano i propri effetti solo ai fini della Pubblica Sicurezza (TULPS). Ove necessario, l'organizzatore è comunque tenuto a perfezionare eventuali ed ulteriori adempimenti occorrenti a legittimare la tenuta dell'evento (es. concessione di suolo, nulla osta per deroga limiti acustici, Scia per somministrazione temporanea).</p>

MANIFESTAZIONI TEMPORANEE DI PUBBLICO SPETTACOLO O INTRATTENIMENTO

-FAQ (3 di 3)-

DOMANDA

RISPOSTA (vedi anche il [focus di approfondimento su requisiti onorabilità TULPS](#)).

Quali sono i requisiti di onorabilità a cui è subordinata la legittimazione a svolgere attività di pubblico spettacolo o intrattenimento?

- Sono ostative in via automatica, senza margini di discrezionalità, eventuali condanne passate in giudicato per i reati di cui al primo comma dell'art. 11 del Regio Decreto 773/1931 (Condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo, in assenza di riabilitazione - Misura dell'ammonizione o altra misura di sicurezza personale - Dichiarazione di abitualità, professionalità e tendenza a delinquere).
- E' rimessa alla valutazione discrezionale del Comune la presenza di condanne, passate in giudicato, per i reati di cui al secondo comma dell'art. 11 del Regio Decreto 773/1931 (Delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico - Delitti contro le persone commessi con violenza - Furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione - Violenza o resistenza all'autorità).
- L'applicazione del beneficio della condizionale rimuove comunque le cause ostative (Art. 166 Codice Penale)

MANIFESTAZIONI TEMPORANEE -ADEMPIMENTI DI ASSISTENZA DI PRIMO SOCCORSO-



A CARICO DELL'ORGANIZZATORE DELL'EVENTO:



DGR X/2453 del 07/10/2014 ([link al provvedimento](#))

Inserimento dei dati e delle caratteristiche della manifestazione nel [portale G.A.M.E.S.](#) di AREU (Azienda Regionale Emergenza Urgenza), per i profili attinenti all'assistenza di primo soccorso.



Le tempistiche di comunicazione preventiva ad AREU variano a seconda della classe di rischio dell'evento (molto basso o basso / moderato o elevato / molto elevato).



Per gli interventi a rischio molto elevato è necessaria anche la validazione di AREU.

L'adempimento è richiesto anche se l'organizzatore è un'Amministrazione comunale.
In questo scenario non è richiesta la validazione di AREU per gli interventi a rischio molto elevato.

MANIFESTAZIONI TEMPORANEE -ADEMPIMENTI DI SAFETY, SECURITY

➤ A CARICO DEL COMUNE O DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA:



Circolare del Ministero dell'Interno del 18/07/2018 ([link al provvedimento](#)).

Qualora il Comune o la Commissione di Vigilanza, in sede di esame dell'istanza, rilevino potenziali criticità sotto gli aspetti di Safety (dispositivi e misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone) ovvero di Security (servizi di ordine e sicurezza pubblica), dovranno darne comunicazione al Prefetto, che coinvolgerà il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, ai cui lavori dovrà partecipare anche il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco (o suo delegato).


Il Comitato Provinciale, ai fini del rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune, potrà introdurre o modificare i dispositivi di Safety e Security, eventualmente modificando o implementando le misure già previste dall'organizzatore.

Le misure decise dal Comitato potranno far riferimento, ove ritenuto opportuno, a specifiche linee guida di indirizzo, allegare alla predetta Circolare.




CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO
MONZABRIANZA
LODI

SPETTACOLO VIAGGIANTE



SPETTACOLI VIAGGIANTI ELENCO ATTRAZIONI (ARTICOLO 4 LEGGE 337/1968)



**L'ELENCO DELLE ATTRAZIONI DELLO
SPETTACOLO VIAGGIANTE
E' AGGIORNATO PERIODICAMENTE DAL
MINISTERO DEI BENI CULTURALI**

(LINK AL SITO MINISTERIALE)








SPETTACOLI VIAGGIANTI CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

REQUISITI SOGGETTIVI DELL'OPERATORE:

a) Possesso dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di spettacolo viaggiante su tutto il territorio nazionale (articolo 69 Regio Decreto 18/06/1931 n. 773 - Legge 337/1968)



b) Possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 11 del medesimo Regio Decreto 773/1931.



- E' automaticamente ostativa la presenza di condanne passate in giudicato per i reati di cui al primo comma dell'art. 11 sopra citato (Condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo, in assenza di riabilitazione - Misura dell'ammonizione o altra misura di sicurezza personale - Dichiarazione di abitualità, professionalità e tendenza a delinquere).
- E' demandata alla valutazione discrezionale del Comune la presenza di condanne passate in giudicato per i reati di cui al secondo comma dell'art. 11 sopra citato (Delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico - Delitti contro le persone commessi con violenza - Furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione - Violenza o resistenza all'autorità).
- L'applicazione del beneficio della condizionale rimuove comunque le cause ostative (Art. 166 Codice Penale).

FOCUS DI APPROFONDIMENTO SU REQUISITI DI ONORABILITA' TULPS

SPETTACOLI VIAGGIANTI

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

REQUISITI DELLE ATTRAZIONI

- ✱ Possesso del Certificato di collaudo annuale in corso di validità (articolo 4 Legge n. 337/1968).
- ✱ Possesso della registrazione e del Codice identificativo ai sensi del Decreto Ministeriale del 18/05/2007. Per dettagli tecnico-operativi ed interpretativi si rimanda alla Circolare del Ministero degli Interni del 01/12/2009 (prot. n. 17082/114).
- ✱ Presenza, ad installazione posizionata, del certificato di corretto montaggio, nonché della certificazione di conformità dell'allacciamento provvisorio alla rete elettrica.

Il certificato di corretto montaggio può essere sottoscritto anche dall'operatore, a condizione che abbia superato apposito corso teorico-pratico, accreditato dal Ministero dell'Interno ai sensi del Decreto Ministeriale del 18/05/2007.




SPETTACOLO VIAGGIANTE

-REGIMI AMMINISTRATIVI APPLICABILI- (ART. 69 REGIO DECRETO 635/1940)

SCIA

Solo al ricorrere di entrambe le condizioni di seguito riportate:

- L'evento termina entro le ore 24 del giorno di inizio



- Non sono previsti più di 200 spettatori

AUTORIZZAZIONE

In tutti gli altri casi





CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO
MONZABRIANZA
LODI


SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI DURANTE EVENTI TEMPORANEI



SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE IN OCCASIONE DI EVENTI TEMPORANEI

L'attività di somministrazione effettuata durante eventi temporanei quali:

- Sagre
- Fiere
- Manifestazioni religiose, tradizionali o culturali
- Eventi locali straordinari



è legittimata mediante Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della Legge 241/1990.

Non è richiesto il possesso della qualifica professionale per la vendita o la somministrazione di alimenti, bensì dei soli requisiti di onorabilità contemplati dall'art. 71 del [D.lgs. 59/2010](#).



CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO
MONZABRIANZA
LODI

ELENCO DELLE PRINCIPALI NORMATIVE DI RIFERIMENTO



Principali normative di riferimento

-PUBBLICO SPETTACOLO-

- Regio Decreto 18/06/1931 n. 773: art. 68 e 80
- Regio Decreto 06/05/1940 n. 635: articoli 141, 141-bis e 142
- Decreto del Ministero degli Interni del 19/08/1996
- Decreto Legge 76/2020, convertito con Legge 198/2022: art. 38-bis
- Risoluzione Mi.Se (attuale MIMIT) n. 365379 del 07/09/2017

-SPETTACOLO VIAGGIANTE-

- Legge 18/03/1968 n. 337
- Regio Decreto 18/06/1931 n. 773: art. 69
- Regio Decreto 06/05/1940 n. 635: articolo 124
- Decreto del Ministero degli Interni del 18/05/2007 e smi
- Elenco aggiornato attrazioni dello Spettacolo viaggiante (art. 4 Legge 337/1968)

-SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA IN OCCASIONE DI EVENTI TEMPORANEI-

- Decreto Legge 5/2012, convertito con Legge 35/2012: art. 35



CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO
MONZABRIANZA
LODI

*Grazie per la
Vostra attenzione*

Ufficio SUAP Anagrafico

Marino Lucia - tel. 02/85154636

Passaretti Dario - tel. 02/85154635

Dennis Peretto - tel. 02/85154638

Vito Miraglino - tel. 02/85154637

Roberta Ferrari - tel. 02/85154634

Carla Formichella - tel. 02/85154633

suap.cciaa@mi.camcom.it

www.suapassociatocamerale.it

www.impresainungiorno.gov.it

www.milomb.camcom.it